

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 10466/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 10466 del 2022, proposto da
Alessandra Colacino, rappresentato e difeso dall'avvocato Leo Condemi, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, non
costituiti in giudizio;

nei confronti

Fortunata Stefania Pennestri', non costituito in giudizio;

***PER L'ANNULLAMENTO PREVIA CONCESSIONE DEI PROVVEDIMENTI
CAUTELARI ANCHE CON DECRETO MONOCRATICO EX ART. 56 C.P.A.***

E/O COLLEGIALE

del decreto n. 16446 del 22.08.2022 emanato dall'Ufficio Scolastico Regionale per
la Calabria – Direzione Generale – Ufficio I – di esclusione della ricorrente dalla
Procedura concorsuale straordinaria, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del D.L. n.

73 del 25.05.2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23.07.2021, per la classe di concorso A-11 - Discipline letterarie e latino per il reclutamento dei docenti per la Regione Calabria, per mancanza dei requisiti di accesso, così come previsti dall'art. 3 del medesimo D.D.G. n. 1081/2022;

del decreto n. 16450 del 22.08.2022 emanato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Direzione Generale – Ufficio I – di approvazione della graduatoria di merito della Procedura concorsuale straordinaria;

della medesima graduatoria di merito della Procedura concorsuale straordinaria allegata al decreto n. 16450/2022;

PER L'ACCERTAMENTO

dell'illegittimità del D.D. n. 1081 del 6 maggio 2022 - che ha bandito la procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, qualora, nella parte di cui all'art. 3 – Requisiti di ammissione - comma a), fosse interpretato nel senso di non riconoscere come titolo di ammissione al concorso per la classe A011 la laurea in Lettere V.O. conseguita ENTRO L'A.A. 2000/2001 con un piano di studi comprendente un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana, un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura latina, un corso annuale di storia ed un corso annuale di geografia;

dell'illegittimità del D.M. n. 108 del 28 aprile 2022 - Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 che disciplina le modalità di espletamento della procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, qualora, nella parte di cui all'art. 3 – Requisiti di ammissione - comma a), fosse interpretato nel senso di non riconoscere

come titolo di ammissione al concorso per la classe A011 la laurea in Lettere V.O. conseguita ENTRO L'A.A. 2000/2001 con un piano di studi comprendente un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana, un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura latina, un corso annuale di storia ed un corso annuale di geografia;

della falsa e/o errata applicazione e/o violazione del D.M. 39/1998, del D.M. 354/98, del DPR 19/2016, del D.M. 259/2017 e/o della loro illegittimità nella parte relativa alla disciplina dei titoli di accesso alla classe di concorso A-11 (ex A/51) ed in particolare nelle tabelle allegate, qualora fossero interpretati nel senso di non riconoscere come titolo di ammissione alla procedura straordinaria per la classe A-11 la laurea in Lettere V.O. conseguita ENTRO L'A.A. 2000/2001 con un piano di studi comprendente un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana, un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura latina, un corso annuale di storia ed un corso annuale di geografia;

dell'illegittimità di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale che abbia causato l'esclusione della ricorrente dalla impugnata graduatoria.

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

della validità della laurea in Lettere vecchio ordinamento (v.o.) conseguita dalla ricorrente il 21.07.1999 come titolo di ammissione alla procedura concorsuale straordinaria ex D.D. n. 1081 del 6 maggio 2022 per la classe di concorso A-11 - Discipline letterarie e latino - per il reclutamento dei docenti per la Regione Calabria, nonché della valutazione del punteggio complessivo ottenuto dalla ricorrente e della corretta collocazione della stessa in graduatoria al primo posto con punti 127,50 con diritto di scelta della sede prima degli altri candidati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che la mancata concessione delle richieste misure monocratiche non pregiudica in alcun modo gli effetti anche ripristinatori di un'eventuale ordinanza collegiale di accoglimento dell'istanza cautelare avuto presente che in pedissequa e tempestiva esecuzione della tessa l'amministrazione è tenuta a predisporre a favore della ricorrente una sessione suppletiva delle prove concorsuali;

Vista l'istanza con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza ex art.56 cpa ed accoglie l'istanza di integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell'11.10.2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 19 settembre 2022.

Il Presidente
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

